



## COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ordinanza n. \_\_\_\_\_

### ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

#### IL SINDACO

#### Richiamate:

- L'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 58 del 23/02/2020 con cui sono stati ripresi i contenuti dell'ordinanza n. 1 del 23/02/2020, adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, contenente specifiche misure nella Regione Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus, al fine di rafforzarne l'applicazione nel territorio del Comune di Noceto;
- La successiva ordinanza sindacale n. 59 del 25/02/2020, con cui è stato confermato il contenuto della propria ordinanza n. 58/2020, con le specifiche esposte nel dispositivo del presente provvedimento

**Dato atto** che le misure adottate con le predette ordinanze sindacali hanno vigenza fino al 1 marzo compreso.

Considerato che l'ordinanza n. 59/2020 nel prevedere da lunedì 2 marzo 2020 la ripresa di ogni attività ordinaria svolta sul territorio comunale, anche per quanto riguarda gli impianti sportivi ed i mercati ordinari, faceva espressamente salva l'eventuale approvazione di diversa disposizione da parte delle competenti Autorità Pubbliche, nonché della scrivente Autorità.

**Confermato** che non risulta possibile garantire da parte di questo Ente il controllo sull'attuazione delle misure organizzative e di tutela della salute in riferimento alle attività interdette con l'ordinanza n. 59/2020, ricadenti nell'ambito della propria competenza, allo scopo precipuo di garantire la tutela della salute pubblica della popolazione locale anche al fine di non rendere vane le misure adottate quali la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;

**Ritenuto** nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di apposito DPCM contenente nuove misure di contrasto all'emergenza coronavirus e dei successivi chiarimenti interpretativi, sulla scorta dei poteri attribuiti al Sindaco dal D.Lgs. n. 267/2000 e segnatamente permanendo ragioni di tutela della salute pubblica della popolazione locale, di adottare la presente ordinanza, volta a prorogare le misure in precedenza adottate, fatte salve le specifiche esposte nel dispositivo del presente provvedimento;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 relativi ai poteri del Sindaco;

**Nel confermare** le misure per contrastare la diffusione del Coronavirus contenute nelle proprie ordinanza n. 58 del 23/02/2020 e n. 59 del 25/02/2020, salve le modifiche con la presente individuate;

#### ORDINA

fino al prossimo mercoledì 4 marzo 2020 compreso, con riserva di modifica ove ne ricorrano i presupposti:



## COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

1. **la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici comunali, siti nel territorio del Comune di Noceto.**
2. **la sospensione dei mercati settimanali.**
3. **la sospensione di tutte le attività svolte in locali di proprietà del Comune di Noceto, in concessione di comodato d'uso a terzi, COMPRESSE le attività di centro diurno per anziani.**

### INVITA

I titolari delle attività il cui svolgimento è consentito, all'adozione di tutte le misure cautelari, di prevenzione e di sanificazione necessarie ad assicurarne lo svolgimento in sicurezza rispetto all'emergenza coronavirus, sottolineando la loro esclusiva responsabilità nei confronti degli utenti, del personale addetto e della popolazione locale.

Relativamente a tali attività, l'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosiddetto "criterio droplet").

Si ricorda inoltre che rimangono vietate le attività che comportano significative concentrazioni di persone.

La presente ordinanza potrà essere rivista in relazione alle eventuali misure o provvedimenti che dovessero essere adottate dalle Autorità Pubbliche competenti in materia.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per cinque giorni, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e viene trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Parma;
- Al Sig. Questore di Parma
- Al Comando dei Carabinieri di Noceto;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Associazioni provinciali di Categoria per il Commercio
- A tutti i soggetti operanti nel territorio comunale interessati dal presente provvedimento, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico.

L'inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 650 codice penale.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed alla Polizia Municipale, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Noceto, 01/03/2020

IL SINDACO  
Dott. FABIO FECCI  
*Firmato digitalmente*



## COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

### **Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.**

#### **Autorità emanante:**

Sindaco del Comune di Noceto;

#### **Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:**

**Comune di Noceto** P.le Adami 1 43015 Noceto (PR)

#### **Responsabile del procedimento amministrativo:**

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Aldo Mercadanti – tel. 0521 622112

#### **Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:**

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.;

*oppure, in via alternativa*

- entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.